

CAMERA DEI DEPUTATI N. 583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLA

Trasformazione delle biblioteche annesse ai conservatori
di musica in biblioteche statali musicali

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le biblioteche musicali, annesse ai conservatori di musica, costituendo una efficace e pressoché completa documentazione della cultura musicale negli Stati preunitari e nella Italia unita, fanno parte del grande patrimonio culturale italiano; tuttavia i fondi bibliografici, purtroppo, non sono adeguatamente tutelati e valorizzati. Tra le cause di tale fenomeno, vanno annoverate la carenza di personale specializzato e la destinazione delle risorse finanziarie che, pur limitate, vengono assorbite per fare fronte alle esigenze di funzionamento dei conservatori. Tale situazione deriva dal fatto che i conservatori, nati come organismi di assistenza all'infanzia, nel corso del tempo hanno evidenziato e potenziato il carattere di istituto di istruzione. Le biblioteche, viceversa, per origine e tradizione si sono configurate come istituti di conservazione di materiale musicale raro e

di pregio: una qualità che consentirebbe di venire incontro alle esigenze di fruizione del vasto pubblico di studiosi di musica, mentre le circostanze sopra evidenziate non lo consentono.

La consistenza dei fondi bibliografici delle biblioteche musicali è frutto di un lavoro di raccolta, derivante da donazioni e da acquisti mirati, iniziato ben prima che tali biblioteche venissero finalizzate ad un uso prettamente scolastico che, peraltro, ne impoverisce la funzione. Le origini della costituzione dei fondi in questione fanno degli stessi insigni monumenti, atti a documentare la memoria storica della cultura musicale. In essi, peraltro, sono rappresentate tutte le scuole musicali storiche, dal XVI secolo ai giorni nostri.

Alcune biblioteche musicali presentano carattere e dignità tali da essere assimilate alle biblioteche pubbliche di conservazione, di competenza del Ministero per i

beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

I fondi bibliografici custoditi presso molte biblioteche dei conservatori, rispondendo a caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono da annoverare tra i beni culturali. Pertanto, è opportuno, oltre che necessario per ragioni di funzionalità e di corretta collocazione, trasferire alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali — le biblioteche musicali di conservatorio che, per storia, tradizione, pregio e rarità di fondi bibliografici, presentano un interesse particolarmente importante. A tale fine, sono state individuate le seguenti biblioteche annesse a conservatori di musica:

- « San Pietro a Maiella » - Napoli;
- « Luigi Cherubini » - Firenze;
- « Giuseppe Verdi » - Milano;
- « Arrigo Boito » - Parma;
- « Gioacchino Rossini » - Pesaro;

« Santa Cecilia » - Roma;

« Giuseppe Verdi » - Torino;

« Benedetto Marcello » - Venezia.

La trasformazione delle biblioteche annesse ai conservatori di musica in biblioteche statali musicali consentirà di rendere omogenee, nel campo musicale, funzioni istituzionalmente di competenza delle biblioteche pubbliche statali, attualmente frammentate con gravi conseguenze sulla costituzione del patrimonio musicale. Le biblioteche musicali, a seguito di tale trasformazione, fruiranno di strutture e di servizi specificatamente predisposti dalla Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di realizzare una moderna ed efficace gestione e valorizzazione dei beni librari. Si fa riferimento, in particolare, al Servizio bibliotecario nazionale che ha predisposto una rete di informatizzazione relativa al patrimonio culturale a supporto cartaceo, nonché ai vari servizi di carattere tecnico e scientifico altamente specializzati.

Al fine di realizzare tali finalità si è predisposta la presente proposta di legge, di cui si auspica la rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le biblioteche annesse ai conservatori di musica « San Pietro a Maiella » di Napoli, « Luigi Cherubini » di Firenze, « Giuseppe Verdi » di Milano, « Arrigo Boito » di Parma, « Gioacchino Rossini » di Pesaro, « Santa Cecilia » di Roma, « Giuseppe Verdi » di Torino e « Benedetto Marcello » di Venezia, sono trasformate in biblioteche statali musicali.

ART. 2.

1. Le competenze relative alle biblioteche di cui all'articolo 1 sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

ART. 3.

1. Le biblioteche statali musicali di cui all'articolo 1 sono inserite nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali, dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, previsto dall'articolo 1 del regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. In tale elenco è altresì inserita la sezione musicale della Biblioteca palatina di Roma.

ART. 4.

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso le biblioteche di cui all'articolo 1 è trasferito nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 5.

1. I fondi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al funzionamento delle biblioteche di cui all'articolo 1 sono trasferiti dai capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 6.

1. La disponibilità dei beni mobili ed immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati alle biblioteche di cui all'articolo 1 è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, conservando la medesima destinazione.

ART. 7.

1. Le biblioteche di cui all'articolo 1 restano ubicate nelle sedi dalle stesse occupate alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento per disciplinare il trasferimento del personale, dei fondi bibliografici e dei beni delle biblioteche trasformate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

